

COMUNE DI BONATE SOTTO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché delle susseguenti norme integrative:

- Decreti legislativi 18/12/1997, n. 471, 472, 473, attinenti la riforma delle sanzioni tributarie, amministrative, nonché revisione delle medesime con riferimento ai tributi locali;
- Legge 27/12/1997 n. 449, art. 11, comma 10 - incremento tariffe imposta di pubblicità per superfici superiori a mq. 1 con decorrenza 01/01/1998 - 01/01/2000;
- Legge 08/05/1998 n. 146 attinente la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario;
- Decreto legislativo 24/06/1998 n. 213 attinente l'introduzione dell'euro;
- Decreto legislativo 29/10/1999 n. 490 in materia di beni culturali e ambientali;
- Legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto del contribuente";
- D.P.C.M. 16/02/2001 - rimodulazione tariffe imposta di pubblicità e pubbliche affissioni;
- D.L. n. 13/2002 convertito in Legge 24/04/2002 n. 75 - esenzione insegne con superficie inferiore a 5 metri quadri;
- D.L. 209/2002 convertito in Legge 22/11/2002 n. 265 - riforma riscossione coattiva;
- Legge 23/12/2005 n. 266 - art. 1, comma 128 - esenzione imposta pubblicità all'interno di impianti sportivi con capienza inferiore a n. 3.000 posti per manifestazione sportive dilettantistiche;

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.38 del 7.11.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 61 del 27.11.2009**

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Oggetto del regolamento
- ART. 2 – Ambito di applicazione
- ART. 3 – Classificazione del comune / forme di gestione
- ART. 4 – La deliberazione delle tariffe
- ART. 5 - Definizione dei mezzi pubblicitari

TITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 6 – Presupposto dell'imposta
- ART. 7 – Soggetto passivo
- ART. 8 – Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 9 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
- ART. 10 – Caratteristiche e modalità di installazione e di manutenzione
- ART. 11 – Pubblicità in spazi o aree comunali
- ART. 12 - Autorizzazioni
- ART. 13 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- ART. 14 – Dichiarazione
- ART. 15 – Pagamento dell'imposta
- ART. 16 – Rimborsi
- ART. 17 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- ART. 18 – Restituzione riscossioni indebite
- ART. 19 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità
- ART. 20 – Limitazioni sulla pubblicità fonica
- ART. 21 – Altre limitazioni
- ART. 22 – Tariffa pubblicità ordinaria
- ART. 23 – Tariffa per la pubblicità ordinaria con veicoli
- ART. 24 – Tariffa pubblicità con veicoli dell'impresa
- ART. 25 – Tariffa pubblicità con pannelli luminosi
- ART. 26 – Tariffa pubblicità con proiezioni
- ART. 27 – Tariffa pubblicità varia
- ART. 28 – Riduzioni dell'imposta
- ART. 29 – Esenzioni dall'imposta
- ART. 30 – Categoria del territorio

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- ART. 31 – Istituzione del servizio
- ART. 32 – Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 33 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
- ART. 34 – Misura del diritto
- ART. 35 – Pagamento del diritto e recupero somme
- ART. 36 – Pagamento diretto

- ART. 37 – Riduzioni del diritto
- ART. 38 – Esenzioni dal diritto
- ART. 39 – Modalità per le pubbliche affissioni
- ART. 40 – Consegna e timbratura manifesti
- ART. 41 – Elenco delle posizioni
- ART. 42 – Annullamento della commissione
- ART. 43 – Spostamento degli impianti
- ART. 44 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti
- ART. 45 – Finanziamento del piano
- ART. 46 – Tipologia degli impianti
- ART. 47 – Superficie degli impianti per le affissioni
- ART. 48 – Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

TITOLO IV – NORME GENERALI

- ART. 49 – Il funzionario responsabile
- ART. 50 – Gestione contabile delle somme riscosse
- ART. 51 – Contenzioso
- ART. 52 – Sanzioni tributarie ed interessi
- ART. 53 – Sanzioni amministrative

TITOLO V – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

- ART. 54 – Gestione del servizio
- ART. 55 – Affidamento in concessione

TITOLO VI – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- ART. 56 – Informazione del contribuente
- ART. 57 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- ART. 58 – Chiarezza e motivazione degli atti
- ART. 59 – Tutela dell'integrità patrimoniale
- ART. 60 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- ART. 61 – Interpello del contribuente
- ART. 62 – Norme abrogate
- ART. 63 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- ART. 64 – Entrata in vigore

TITOLO VII – NORME FINALI

- ART. 65 – Rinvio dinamico
- ART. 66 – Pubblicità del regolamento

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1 del DLg 507/93.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta o ad un diritto a favore del comune.

ART. 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE / FORME DI GESTIONE

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 DLg 507/93, IN BASE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2005, il comune appartiene alla classe quinta.

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 1993/507:

- a) In forma diretta. La gestione diretta può essere disposta anche in forma associata con altri enti locali.
- b) mediante convenzione ad azienda speciale;
- c) mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e successivo D.M. 289/2000;
- d) mediante concessione a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 446/1997.

La Giunta Comunale stabilisce la gestione.

ART. 4
LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate ogni anno entro la data prevista da disposizioni statali ed entrano in vigore entro la data indicata dalle predette disposizioni statali.

ART. 5
DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 495/92, sono fatte proprie in questo regolamento.

TIT. II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 6
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura.

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

ART. 7
SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario instaurato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.

ART. 8

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare all'interno o all'esterno di locali pubblici o aperti al pubblico, a cura dell'utenza, è autorizzata, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma due applicato per ogni impianto.

Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 9
TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il Dlg 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
- d) pubblicità effettuata con proiezioni;
- e) pubblicità varia;

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture auto filo tranviarie, battelli, barche, e simili, di uso pubblico o privato.
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del nuovo codice della strada)

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altri analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità con proiezioni, è quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende:

- a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, definita pubblicità con "striscioni";
- b) La pubblicità effettuata sul territorio del comune da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, definita pubblicità da "aereomobili";
- c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita pubblicità "con palloni frenati";
- d) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita pubblicità in "forma ambulante";
- e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita pubblicità "fonica".

ART. 10
CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall' art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992,n. 45 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada)

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 495/1992.

La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

a) mezzi collocati fuori dal centro abitato

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali

Per i mezzi collocati nel centro urbano- così come definito dall'art. 3 del codice della strada - e su strade comunali il comune non pone alcun divieto o limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

ART. 11
PUBBLICITA' IN SPAZI O AREE COMUNALI

Per la pubblicità effettuata in spazi ed aree di proprietà o in godimento al comune, oltre all'imposta, è dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando si tratta di spazi ed aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale.

ART. 12
AUTORIZZAZIONI

Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al comune.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) Una autoattestazione, redatta ai sensi della L. n. 15/68, come modificata dal D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- c) Un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale è realizzato ed installato, ed il messaggio da apporre;
- d) Una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- e) Il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se diverso dal comune.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autorizzazione è richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 14 della legge n. 1497/1939.

Per "autoattestazioni" si intendono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio come disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000. Il riferimento alla Legge n. 15/68 è sostituito dal D.P.R. n. 445/2000."

ART. 13
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o di motivata richiesta del comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta di identificazione prescritta dall'art. 55 del DPR 495/92 a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa dei segni orizzontali reclamistici su piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del comune.

ART. 14
DICHIARAZIONE

Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.12, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente su apposito modulo, presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità, ubicazione e durata, dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tab. b art. 5 DPR 642/72, modificato dal DPR 955/82).

La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso sia dovuto un rimborso da parte del comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Per i casi di omessa dichiarazione vale quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del DLg 507/93.

ART. 15
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per tutto quanto riguarda il pagamento dell' imposta, si richiama quanto previsto nell'articolo 9 del DLg 507/93.

ART. 16
RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

ART. 17
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18
RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti di affissione non dovuti con apposita istanza in carta libera (tab. B, art. 5 D.P.R.642/72) da consegnare al comune , ufficio tributi, nei tempi previsti dall' art. 9, c0. 6 del D.Lg. 507/93.

Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito

ART. 19
LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali ed in genere su tutti i beni che sono sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1089/1939, è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada (DLg 285/92)
- b) gli art. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 495/92)

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23 co. 2 del codice della strada
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

ART. 20
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto, di cimiteri.

(*)La pubblicità di cui ai precedenti commi deve, comunque, rispettare la normativa per la tutela dall'inquinamento acustico nonché la limitazione delle immissioni sonore del piano di zonizzazione acustica comunale, al fine della salvaguardia delle salute pubblica".

(*) comma aggiunto in sede di approvazione.

ART. 21
ALTRE LIMITAZIONI

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone ;

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART. 22
TARIFFA PUBBLICITA' ORDINARIA

L'imposta sulla pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'articolo 9, co. 2, del presente regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.8.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
- b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell' imposta è maggiorata del 100%.

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Le maggiorazioni di imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 8, co. 5 del presente regolamento.

ART. 23
TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 9, co. 3, del regolamento, si applica per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 8.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal terzo comma dell' art. 22 quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, ad uso privato e a servizio di linea interurbana, si applica quanto previsto dall' art, 13, co. 2, del D.Lg. 507/93.

ART. 24
TARIFFA PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa, è dovuta per anno solare nei modi stabiliti dall' art. 13 co. 3, 4, 5, del D.Lg. 507/93, secondo le tariffe stabilite.

ART. 25
TARIFFA PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 9, co. 4, del presente regolamento, è disciplinata secondo le disposizioni previste dall' art. 14, co. 1, 2, 3, del D.Lg. 507/93.

ART. 26
TARIFFA PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 9 co. 5 del presente regolamento, è disciplinata dalle disposizioni previste dall' art. 14 co. 4 e 5 del D.Lg. 507/93.

ART. 27
TARIFFA PUBBLICITA' VARIA

La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita dall' art. 15 co. 1 del D.Lg. 507/93, nei modi stabiliti dall'art. 8 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.

b) da aereomobili sul territorio comunale si applica, per ogni giorno o frazione, per ciascun aereomobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dall' art. 15 co. 2 del D.Lg. 507/93

c) con palloni frenanti e simili si applica per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascun mezzo indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita dall' art. 15, co. 2, del D.Lg. 507/93.

d) in forma ambulante mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario o mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito nella misura stabilita dall'art. 15, co. 4 del D.Lg. 507/93.

e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita dall'art. 15, co. 5, del D.Lg.507/93.

ART. 28
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 16 del D.lg.507/93

I requisiti oggettivi di cui al precedente comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale competente, attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simile.

Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, dei festeggiamenti e spettacoli a quelle previste che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

ART. 29
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Le esenzioni dell'imposta sono quelle previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30
CATEGORIA DEL TERRITORIO

Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento il territorio comunale è considerato appartenere ad una sola categoria.

TIT. III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 31
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "pubbliche affissioni", ai sensi dell'art. 18 co. 2 D. Lgs. 507/1993

ART. 32
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica oppure ove previsto, e nelle misure stabilite dall'art. 3 del D. Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 33
SOGGETTO PASSIVO DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto.

ART. 34
MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni e' riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 secondo la tariffa prevista dall'art. 19, co. 2 del D.Lgs. 507/93.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.

Le maggiorazioni del diritto , a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano sulle tariffe base.

ART. 35
PAGAMENTO DEL DIRITTO E RECUPERO SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

In caso di affissioni non aventi carattere commerciale per le quali sono previste riduzioni di imposta ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. è consentito, a richiesta degli interessati, il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni.";

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano in quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 36
PAGAMENTO DIRETTO

Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati bollettari previamente vidimati dal funzionario responsabile .

Nelle bollette sarà indicato:

- a) il nominativo del contribuente;
- b) la causale del pagamento;
- c) la somma pagata distinta nelle sue componenti;
- d) la firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono da questi conservati e messi a disposizione del Comune per qualsiasi controllo ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli.

ART. 37
RIDUZIONI DEL DIRITTO

Le riduzioni sono quelle previste dall'art. 20 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 38
ESENZIONI DAL DIRITTO

Le esenzioni dal diritto sono quelle previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 39
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate nei modi previsti dall'art. 22 del D. Lgs 507/1993.

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 40
CONSEGNA E TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio competente, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio. La consegna deve avvenire dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione.

Per le affissioni d'urgenza si applicano le disposizioni previste dal co. 9 dell'art. 22 del d. Lgs. 507/1993.

I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia con speciale timbro portante la data di scadenza delle affissioni e dell'Ufficio preposto.

ART. 41
ELENCO DELLE POSIZIONI

Ai sensi del co. 3 dell'art. 22 del D. Lgs 507/93, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

ART. 42
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei termini previsti dai commi 4 e 5 e 7 dell'art. 22 del D. Lgs. 507/1993.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per 15 giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

ART. 43
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 44
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI

I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale che comprenda, comunque, gli spazi, attualmente esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.

d) la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché del regolamento di polizia municipale e del traffico.

ART. 45
FINANZIAMENTO DEL PIANO

Il Consiglio Comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi del co. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 507/1993.

Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20 per cento.

Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti mediante appalto pubblico.

Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

TIT. IV NORME GENERALI

ART. 49 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune nomina un funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al concessionario.

ART. 50 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e del D.M. 26.04.1994.

ART. 51 CONTENZIOSO

Avverso gli atti di accertamento e riscossione coattiva è ammesso ricorso all'autorità competente per legge.

ART. 52
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

In caso di omessa presentazione della dichiarazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento ovvero di infedele dichiarazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/1993 come sostituito dall'art. 12, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 come sostituito dall'art. 12, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli interessi di mora trova applicazione la disposizione di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993 come sostituito dall'art. 12, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare con riferimento all'art. 17 della Legge 8 maggio 1998 n. 146.

ART. 53
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

TIT. V
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

ART. 54
GESTIONE DEL SERVIZIO

La modalità di gestione del servizio di accertamento e/o riscossione anche coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le forme disciplinate dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate con il Regolamento comunale delle entrate tributarie ed extratributarie.

ART. 55
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Nel caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e/o riscossione anche coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

TIT. VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 56

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'Amministrazione Comunale e/o il Concessionario del servizio deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

Inoltre si deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

ART. 57

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

L'Amministrazione Comunale e/o il Concessionario deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

ART. 58

CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 59

TUTELA DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

ART. 60

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

ART. 61

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario e/o al Concessionario del servizio, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

ART. 62
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 63
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 64
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale. Le disposizioni nello stesso contenute sono applicabili nei termini previsti dall'art.53, comma 16 della legge 23.12.2000 nr.388 e cioè dal 1.1.2007 abrogando e sostituendo le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dal D.Lgs. 507/93.

TIT. VII
NORME FINALI

ART. 65
RINVIO DINAMICO

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali a cui il Comune deve obbligatoriamente attenersi.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 66
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

AL COMUNE DI BONATE SOTTO
SERVIZIO PUBBLICITA'

Marca da bollo

Protocollo N. _____

Del _____

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
E CONTEMPORANEA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'**

A firma autenticata ovvero presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

__l__ sottoscritt¹ _____
nat a _____ (_____) il _____
residente in _____
via _____ n. _____
C.F. _____ P.Iva _____
Carta Identità numero rilasciata il
nella sua qualità _____
del² _____
con sede in _____ (_____)
via _____ n. _____
C. F. _____ P.Iva _____
telefono n. _____ Fax _____

ch i e d e

l'autorizzazione per l'installazione di un mezzo pubblicitario meglio appreso specificato.
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

a) il mezzo pubblicitario in parola verrà installato in via...../ piazza _____ n. _____, individuata a catasto³ Foglio Mappale sub..... per il periodo da _____ a _____

¹ Indicare il nome della persona fisica o, nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione, il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica

² riportare l'indicazione della denominazione o ragione sociale della società

³ specificare catasto terreni o urbano (nel caso di installazione su immobile)

a1) che l'area (ovvero fabbricato) sopra descritta è pubblica in quanto di proprietà
4

a2) che l'area (ovvero fabbricato) sopra descritta è privata in quanto di proprietà di ⁵

.....
ovvero che l'immobile in parola è inserito nel condominio il
cui Amministratore alla data della presente è il Sig. nato
a..... il Residente a

b2) che l'area (ovvero fabbricato) sopra descritta è di proprietà propria dello stesso sottoscritto
richiedente;

c) che il mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta è il seguente ⁶ :
con le dimensioni, caratteristiche e riportante il messaggio pubblicitario di seguito in dettaglio
indicate⁷:

specificando il seguente tipo di illuminazione⁸:con intensità luminosa di
..... candele per mq⁹

d)le distanze del mezzo pubblicitario

d1) dal ciglio stradale : sono le seguenti:in via/piazzain
via/piazza.....

d2) dagli altri mezzi pubblicitari già esistenti sono le seguenti
:.....

d) dichiara che il mezzo pubblicitario oggetto della presente istanza è realizzato ed è posto in opera
in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle
norme previste a tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con

⁴ specificare : del Comune di ovvero della Provincia ovvero specificare di quale altro soggetto
pubblico

⁵ inserire nome cognome data e luogo di nascita e residenza del legittimo proprietario, in caso di condominio
specificare oltre al condominio il soggetto amministratore dello stesso

⁶ specificare il tipo del mezzo pubblicitario (insegna, targa, cartello, ecc...)

⁷ descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con indicazione delle dimensioni, delle
caratteristiche, del materiale con il quale viene realizzato e posizionato nonché dei colori con cui verrà
realizzato

⁸ insegna luminosa, ovvero faretto riflettenti ecc...

⁹ Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi oltre il rispetto dei requisiti
indicati dal regolamento comunale applicabili , non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso,
né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi
abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo manlevando, quindi, il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

- e) l'impegno, in caso di accoglimento, a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute del regolamento del Comune di Bonate Sotto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, con particolare riguardo all'art.35 e all'art. 36, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario

A tal fine allega:

- estratti planimetrici dello strumento urbanistico e disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 del mezzo pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, del materiale con il quale viene realizzato e posizionato, nonché del messaggio da esporre¹⁰;
- il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto;
- l'assenso del privato proprietario¹¹
- i seguenti documenti:

__1__ sottoscritt__ attesta, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il mezzo pubblicitario è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, e si assume ogni conseguente responsabilità al riguardo.

__1__ sottoscritt__ impegna inoltre a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel regolamento comunale nonché al versamento delle somme che verranno comunicate dal Comune a titolo di cauzione/ canone / rimborsi ai fini dell'autorizzazione per l'installazione del mezzo pubblicitario.

_____ lì _____

In fede

(firma del richiedente con
allegata copia del documento di riconoscimento
in corso di validità)

¹⁰ in caso di targhe, cartelli o insegne saranno sufficienti bozzetti purché veritieri e descrittivi

¹¹ in caso di condominio allegare copia del verbale della riunione

SCHEMA 2- COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO (IN RIFERIMENTO ALL'ISTANZA) ¹²

COMUNE DI BONATE SOTTO - PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Duca d' Aosta 1 – Cap 24040

Tel. 035-4996023

Fax 035-4996036

Data della presentazione della domanda _____ Numero di protocollo _____

Il funzionario responsabile del procedimento è il Dott./Sig.

_____ ,

il cui ufficio è ubicato in Bonate Sotto Piazza Duca d' Aosta, 1 cap 24040 telefono n. _____, fax n. _____.

informa che il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60, salvo la richiesta di ulteriore documentazione. Il mancato rispetto dei termini non configura la formazione del silenzio assenso.

Ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675, si informa che:

- a) l'Amministrazione Comunale è in possesso dei dati personali e che gli stessi vengono trattati in modo automatizzato/ non automatizzato;
- b) che i dati personali potranno essere oggetto di trattamento ai sensi della normativa vigente;
- c) che in relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Il Responsabile
(nome e cognome)

¹² Le comunicazioni possono: essere inserite in calce al modello di richiesta (schema1), con inserimento della firma per ricevuta del richiedente, ovvero essere consegnate a parte al richiedente con proprio protocollo entro 10 giorni dalla richiesta.

SCHEMA 3- AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE

COMUNE DI BONATE SOTTO - PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Duca d'Aosta 1 – Cap 24040
Tel. 035-4996023
Fax 035-4996036

AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Vista l'istanza avanzata in data _____, da _____,
_____,
nat. a _____, residente in _____,
via ___/piazza _____ n. _____,
C.F. _____ P.Iva. _____,
nella sua qualità di _____
del _____
con sede in _____ (_____)
via _____ n. _____
C.F. _____ P.Iva. _____
intesa al rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, per il
periodo dal _____ al _____,
in via ___/piazza _____

Visto il parere degli uffici competenti;

Considerato che sono stati rilasciati i necessari nulla - osta da parte del titolare della strada
sulla quale viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

Considerato che i privati proprietari hanno rilasciato i propri assensi;

Considerato che il richiedente è proprietario dell'immobile su cui viene richiesta
l'installazione del mezzo pubblicitario

Visto l'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
nonché le disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A u t o r i z z a

il/la _____
all'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito specificati aventi le seguenti caratteristiche e
dimensioni:

A condizione che:

a) le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari siano:

b) vengano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altro divieto e limitazione contenuti nel regolamento comunale; in particolare

c) sia applicata sul mezzo pubblicitario una targhetta recate l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;

d) venga periodicamente verificato il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;

e) sia approntata ogni tipologia di intervento che si renda necessario per assicurare la sicurezza del mezzo;

f) venga ripristinato l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel presente provvedimento;

g) sia rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento, ove l'installazione dei mezzi pubblicitari comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera;

h) venga rimosso il mezzo pubblicitario al momento della scadenza dell'autorizzazione, ed in caso di revoca della stessa;

i) l'installazione dei mezzi pubblicitari non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;

l) il presente atto e gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell'installazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dal comune;

m) vengano rispettati tutti gli obblighi del titolare dell'autorizzazione stabiliti dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta per l'installazione del mezzo pubblicitario approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del con particolare riguardo agli articoli 35 e 36 del predetto Regolamento ⁽¹³⁾

n) _____.

Per il rilascio della presente autorizzazione è dovuto, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento dell'imposta a norma del Regolamento.

Il mancato pagamento di _____ rate ovvero il mancato pagamento dell'imposta annua comporta la revoca dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

_____, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

¹³ il Responsabile può integrare con altre prescrizioni qualora necessario

APPENDICE
RIFERIMENTI NORMATIVI
DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO

Articolo 23 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada)

Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
8. È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La

pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentocinquanta.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada .

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo .

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla **legge 1° giugno 1939, n. 1089**, e **legge 29 giugno 1939, n. 1497**, dal **decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 8 agosto 1985, n. 431**, e dalla **legge 6 dicembre 1991, n. 394**. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis .

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 24. Pertinenze delle strade.

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o

comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione duecento settantamila centottanta a lire cinquemilioni ottantamila settecento.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemila novanta a lire duemilioni cinquecento quarantamila trecentocinquanta.

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7

Pubblicità sulle strade e sui veicoli
Decreto del Presidente della Repubblica
16.12.1992, n. 495
Disposizioni del Regolamento di esecuzione ed applicazione
Al Codice della Strada

Art. 47. (Art. 23 Cod. Str.) Definizione dei mezzi pubblicitari.

1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale

Art. 48. (Art. 23 Cod. Str.) *Dimensioni.*

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

Art 49. (Art. 23 Cod. Str.) *Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.*

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da

queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 50. (Art. 23 Cod. Str.) *Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51. (Art. 23 Cod. Str.) *Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.*

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) 3 m dal limite della carreggiata;

b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e) 150 m prima dei segnali di indicazione;

f) 100 m dopo i segnali di indicazione;

- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela

Art. 52. (Art. 23 Cod. Str.) *Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.*

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

Art. 53. (Art. 23 Cod. Str.) *Autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della **legge 4 gennaio 1968, n. 15**, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

Art. 54. (Art. 23 Cod. Str.) Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55. (Art. 23 Cod. Str.) Targhette di identificazione.

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati

Art. 56. (Art. 23 Cod. Str.) Vigilanza.

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 57. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità sui veicoli.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere

realizzata con messaggi variabili; *b*) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; *c*) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere *a*) e *c*) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo *a*) non possono circolare sulle autostrade

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;

c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

Art. 59. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della **legge 24 aprile 1975, n. 130**. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991**

Art. 60. (Art. 24 Cod. Str.) Ubicazione delle pertinenze di servizio.

1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree [predisposte a cura dell'ente proprietario della strada], comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono

vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinsersi nel traffico.

4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti

D.Lgs. 15/12/1997, n. 446	Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
---------------------------------	---

Art. 62. Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del **decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507**, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, e del relativo regolamento di attuazione approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495**;

b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;

c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;

d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del **decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507**, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;

e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;

f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del **decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507**. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato **decreto legislativo n. 285 del 1992**.